

Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 2011²;

visto il rapporto complementare del Consiglio federale dell'8 agosto 2011³

concernente la Convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti d'America,

decreta:

Art. 1

¹ La lettera b del numero 10 del Protocollo della Convenzione del 2 ottobre 1996⁴ tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, introdotta dall'articolo 4 del Protocollo del 23 settembre 2009⁵ che modifica la detta Convenzione, va intesa nel senso che la Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e gli Stati Uniti:

- a. identificano il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e
- b. indicano, sempre che siano loro noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 1.

³ Nell'applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2011 3419

³ FF 2011 5933

⁴ RS 0.672.933.61

⁵ FF 2010 229

